

nostro paese abbiamo l'azione dei tribunali, abbiamo i carabinieri, abbiamo l'azione della pubblica morale, tutti i cittadini si opporrebbero ad un fatto di questa natura; ma, se un fatto simile capitasse nel Brasile od in altri paesi dove la schiavitù è permessa, noi non possiamo far arrestare nè condannare dai tribunali locali la persona che commette questo delitto. Ma, se questo non ci è dato, noi possiamo dichiarare che quel nostro concittadino, il quale ha commesso un tale delitto, è indegno di appartenere ad un paese libero, è indegno di essere cittadino sardo, indegno di essere coperto colla protezione che porta con sé la bandiera tricolore, indegno di avere a rivendicatore dei suoi interessi, nei casi che fossero per occorrere, consoli ed ambasciatori di un libero paese, indegno finalmente, quando ritornasse nella sua terra natale, di venire, lui mercante vile di carne umana, a deporre un voto nell'urna la quale deve decidere dei destini della libertà di un paese. Ecco quello che dobbiamo fare. Se l'intera soppressione dell'articolo 2 toglie l'applicazione della pena della privazione dei diritti civili e politici a coloro che commettessero infrazioni all'articolo primo, che cioè vendessero o comprassero schiavi, o mantenessero uomini in istato di schiavitù, io ne domando il mantenimento.

ASTENGO. L'onorevole deputato Valerio crede che la soppressione dell'articolo 2 renda illusorio il principio scritto nell'articolo 1: io credo invece che la soppressione dell'articolo 2 sia una conseguenza logica dell'aggiunta all'articolo 1 stata ieri votata sulla proposta dello stesso deputato Valerio, giusta la quale lo schiavo diventa libero non solo pel fatto di avere posto piede sul territorio dello Stato, o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale, ma eziandio pel solo fatto di essere in qualunque modo divenuto proprietà di un cittadino sardo.

Trattandosi di punire coloro che si rendono colpevoli d'un reato contro persone assoggettate alla schiavitù, dobbiamo esaminare il fatto della tratta, la compra e la vendita dello schiavo, finalmente il modo con cui lo schiavo è trattato finchè trovasi presso il cittadino sardo.

In quanto alla tratta, la Commissione non propone alcuna variazione alle disposizioni del progetto.

La semplice compra dello schiavo noi non possiamo più punirla, perchè diventa un atto di beneficenza. Dal momento che, comprandosi uno schiavo, il medesimo acquista di pieno diritto la libertà per effetto dell'articolo 1, la compra equivale alla emancipazione. Quindi riesce inutile esaminare se colui che comprò lo schiavo lo avesse o no comprato nell'intendimento di tenerlo in ischiavitù, ovvero di liberarlo. Quest'investigazione era necessaria per l'applicazione dell'articolo 2 del progetto, alloraquando non era stabilito il principio, che il fatto solo di cadere in proprietà di un cittadino sardo facesse acquistare di pieno diritto la libertà allo schiavo. Ma, dopo l'aggiunta fatta all'articolo 1, non bisogna arrestarsi al fatto della compra, ma esaminare piuttosto ciò che succede dopo l'acquisto. Se il cittadino sardo che fece la compra tratterà l'individuo comprato come uomo libero, e non lo terrà quale schiavo, egli non potrà meritare una pena. Se per contro ne farà commercio rivendendolo, incorrerà in un reato che trovasi punito coll'aggiunta dell'articolo 3, ora articolo 2, la quale aggiunta, proposta dalla Commissione, punisce colla reclusione qualunque atto di commercio di schiavi. Che se il compratore dello schiavo, invece di venderlo, lo trattenga presso di sé nello stato di schiavitù, e commetta atti di violenza contro di lui, od in qualunque altro modo gli rechi offesa, o gli impedisca l'esercizio dei propri diritti, in allora sarà punito a termini del Codice penale, come sarebbe punito

se commettesse gli stessi reati all'estero contro altri individui nati liberi.

Considerando lo schiavo come uomo divenuto libero, dobbiamo circondarlo di tutte quelle garanzie che la legge accorda agli altri uomini liberi, ma non dobbiamo fare a di lui favore più di quello che faremmo a favore degli altri, se, per essere giusti verso di chi è caduto nella schiavitù, non vogliamo renderci ingiusti verso chi è nato e fu sempre libero.

Se la Commissione ha creduto opportuno di ricorrere al Codice penale per i reati comuni commessi contro gli schiavi, pensò nulladimeno di conservare quella disposizione dell'articolo terzo del progetto, la quale permette ai magistrati di accrescere di un grado le pene ordinarie per i reati commessi contro gli schiavi allorchè i medesimi sono imbarcati, essendo noto che sui bastimenti negrieri quei disgraziati individui vanno soggetti generalmente alle più barbare crudeltà, abbandonati alla discrezione del capitano e dell'equipaggio che hanno solo in mente di sottrarsi alla vigilanza degli incrociatori.

Pel fin qui detto, il sistema che vi propone la Commissione si traduce nei seguenti termini:

Dopo avere nell'articolo primo proclamato il principio della libertà dello schiavo, si stabiliscono nell'articolo secondo le pene per ogni fatto di tratta, e per qualunque fatto di commercio di schiavi, lasciando che per gli altri reati siano applicate le disposizioni del Codice penale, con la facoltà di aumentare le pene di un grado, quando il reato contro lo schiavo sia commesso sopra un bastimento.

In quanto poi alla privazione dei diritti civili e politici, una volta adottato il sistema or ora accennato in applicazione del principio scritto nell'articolo primo, non vi è ragione che consigli a dipartirsi, anche per tale riguardo, dalle regole generali contenute nel Codice penale. Se si tratterà di un crimine o di una pena che secondo la legge comune assoggetta il condannato alla perdita in tutto od in parte di quei diritti, sarà ben giusto che la stessa perdita venga applicata a chi commise quel crimine contro la persona di uno schiavo, e nel caso contrario non sarà giusto che sia applicata una pena che non sarebbe inflitta se il reato si fosse commesso contro un uomo libero che non fu mai schiavo.

Farò del resto rimarcare all'onorevole deputato Valerio che, secondo il progetto della Commissione, chi facesse la tratta od esercitasse un atto di commercio sulla persona di uno schiavo, non sarebbe punito con una semplice pena correzionale, ma coi lavori forzati o colla reclusione, le quali pene criminali producono degli effetti ben gravi contro i condannati, anche in ciò che ha rapporto col godimento o coll'esercizio dei diritti civili e politici.

SINEO. L'onorevole preopinante si è occupato di varie ipotesi, ma non di quella sulla quale si fermava l'onorevole Valerio.

L'onorevole Valerio parlava del caso in cui un cittadino sardo possedeva uno schiavo fuori del territorio dello Stato. Dobbiamo noi permettere che i nostri concittadini continuino a possedere degli schiavi? L'autore del progetto di legge aveva stimato che il solo possesso di uno schiavo fosse da considerarsi come un reato, ancorchè commesso in paese straniero. Io faccio plauso a questo divisamento.

Noi non dobbiamo soffrire che un nostro concittadino possedga degli schiavi.

L'onorevole preopinante accenna al caso in cui taluno comprasse uno schiavo per liberarlo: questo per certo è un atto lodevole, nè può essere imputato a reato; ma se il compratore dello schiavo continua a possederlo come schiavo, an-